



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Prof. Claudio Pantanali, PhD cpantanali@units.it

DIRETTIVE SOCIALI

D.LGS. 81/2008

TITOLO I



NORMATIVA COMUNITARIA

TRATTATO DI ROMA

- Economia di mercato aperta e libera concorrenza
- Libera circolazione delle merci delle persone dei servizi e dei capitali



“CRITERI”

per costruire un regime di
concorrenza leale:

**1. Il prodotto deve rispettare
prefissati requisiti minimi**

**2. Il prodotto deve essere
costruito in condizioni di
lavoro che rispettano
prefissati requisiti minimi**





NORMATIVA COMUNITARIA



DIRETTIVE DI PRODOTTO

Requisiti essenziali di
sicurezza dei prodotti (RES)

Normative a carattere tecnico



DIRETTIVE SOCIALI

Prescrizioni minime sulle
caratteristiche di sicurezza salute e
protezione delle condizioni di lavoro

*Normative gestionali -
organizzative*




D. Lgs. 81/2008 raccoglie i decreti
di recepimento di svariate
direttive che si sono succedute a
partire dagli anni '90



NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVE SOCIALI:




Normativa italiana precedente

NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVE SOCIALI:

- Costituiscono un **sistema** di norme il cui centro è l'**organizzazione** complessiva del lavoro



**DIRETTIVA
QUADRO**




**DIRETTIVE PER
RISCHI
SPECIFICI**

- l'obbligo di adottare un vero e proprio sistema organizzato con procedure e obblighi specifici per i vari soggetti dell'organizzazione costituisce la sostanziale differenza dal sistema normativo precedente basata su norma molto dettagliate per i singoli rischi



modifiche D. Lgs. 106/2009





TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



CAPO I

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Campo di applicazione
Art. 4	Computo dei lavoratori

*IDENTIFICA CHI E'
IL LAVORATORE
TUTELATO*



*Art.3 commi 4-13: specifiche indicazioni
per le varie tipologie contrattuali: interinali,
a progetto, a distanza,*



*Art.4: in funzione al numero dei lavoratori
discendono diversi obblighi*



CAPO I

Definizioni: LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il **socio** lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l'**associato** in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini** formativi; l'**allievo** degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature da lavoro, videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo si applica alle strumentazioni; i **volontari** dei vigili del fuoco e della protezione civile



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



CAPO II

- Art. 5** Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 6** Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 7** Comitati regionali di coordinamento
- Art. 8** Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art. 9** Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 10** Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 11** Attività promozionali
- Art. 12** Interpello
- Art. 13** Vigilanza
- Art. 14** Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

***IDENTIFICA GLI
ORGANI DI
CONTROLLO***



COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

- a) **esaminare i problemi applicativi della normativa** di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
- c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
- d) **validare le buone prassi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) redigere annualmente, sulla base dei **dati forniti dal sistema informativo** di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
- f) **elaborare**, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, **le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) **definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese é disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;



ARTICOLO 6 COMMA 8

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) **valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie** e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

m) **promuovere la considerazione della differenza di genere** in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m-bis) **elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore** per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-ter) **elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'**interferenza** delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) **elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato.**

n) **indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale** ai fini di cui all'articolo 30.



***PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE
LEGATE ALLA MANCANZA DEI
DOCUMENTI PREVISTI***



SISTEMA INFORMATIVO

ART. 8

È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di **fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e **per indirizzare le attività di vigilanza**, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la **creazione di banche dati unificate**.



***OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO
DI COMUNICARE ALL'INAIL I DATI
RELATIVI AGLI INFORTUNI***



ENTI

ART. 9

INAIL: consulenza, formazione, attività promozionali, elaborazione norme e buone prassi, raccolta dati e studi, verifiche attrezzature, vigilanza – *(i funzionari impegnati in attività di consulenza non possono effettuare attività di vigilanza)*

ART. 13

ASL: vigilanza

Competenze in alcuni settori anche a:

Vigili del fuoco

Servizi sanitari e tecnici delle forze armate e polizia

Personale ispettivo del ministero del lavoro *(cantieri edili, lavori subacquei, ulteriori attività a rischio elevato da definire con decreto)*

Autorità portuali e aeroportuali



SISTEMA SANZIONATORIO



La Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro è la struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria cui sono attribuite le funzioni di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; la Struttura è multidisciplinare.



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



- a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
 - b) la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che **integri** in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché **l'influenza dei fattori dell'ambiente** e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico**;
 - d) il **rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la **riduzione dei rischi alla fonte**;
 - f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la **priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale**;
 - l) il **controllo sanitario** dei lavoratori;
-




MISURE GENERALI DI TUTELA

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'**informazione e formazione** adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la **partecipazione e consultazione dei lavoratori**;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il **miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di **emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di **pericolo grave e immediato**;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare **manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
-




OBBLIGHI

Art. 18	Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19	Obblighi del preposto
Art. 20	Obblighi dei lavoratori
Art. 21	Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi
Art. 22	Obblighi dei progettisti
Art. 23	Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24	Obblighi degli installatori
Art. 25	Obblighi del medico competente
Art. 26	Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Art. 16: è possibile delegare le funzioni a determinate condizioni



Ulteriori obblighi indicati nei titoli successivi dedicati ai rischi specifici



DATORE DI LAVORO

- dall'organizzazione **gerarchica** emerge la **centralità del datore di lavoro** che, essendo al vertice dell'organizzazione, ha compiti di programmazione e responsabilità di creare una rete organizzativa e gestionale



Art. 17 OBBLIGHI NON DELEGABILI:

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi.




OBBLIGHI


Definizioni: DATORE DI LAVORO

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per datore di lavoro si intende il dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.** In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.



Potere decisionale e di spesa: non può essere responsabile chi non è nella posizione di poter assumere provvedimenti



Due delle condizioni per la delega è che si attribuisca potere e autonomia di spesa



OBBLIGHI

Definizioni: DIRIGENTE

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Art. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE:

- a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) **designare** preventivamente i **lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di **gestione dell'emergenza**;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) **fornire** ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



OBBLIGHI

- f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) **inviare i lavoratori alla visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa**;
 - i) **informare** il più presto possibile **i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) **consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **l'applicazione delle misure di sicurezza** e di protezione della salute;
-



OBBLIGHI

- o) **consegnare** tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del documento di cui all'articolo 17**, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) **comunicare in via telematica all'INAIL** e per tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, **i dati e le informazioni relativi agli infortuni** sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
-



OBBLIGHI

- t) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione** dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare la riunione periodica** di cui all'art. 35;
 - z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) **comunicare in via telematica all'INAIL**, nonché per il tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, **i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori** per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - bb) **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**
-



OBBLIGHI

Definizioni: PREPOSTO

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Art. 19 OBBLIGHI DEL PREPOSTO:

- a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti**;
- b) **verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;
- c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa**;



OBBLIGHI

- d) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.
-



OBBLIGHI

Art. 20 OBBLIGHI DEI LAVORATORI:

- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;
 - g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
 - i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
-



OBBLIGHI

Art. 22 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI:

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e **scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative** e regolamentari in materia.

Art. 23 OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E FORNITORI:

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, **dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative** e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 24 OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI:

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**



CONTRATTI D'APPALTO

*Art. 26 IN CASO DI APPALTI
ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA
IL DATORE DI LAVORO DEVE:*

*Sistema di
qualificazione*



a) *verifica*, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) *l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici* o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto* di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) *fornisce* agli stessi soggetti *dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate* in relazione alla propria attività



CONTRATTI D'APPALTO

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da **interferenze**.



Art. 6 comma 8
lett. m-ter)

DUVRI

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati** a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o**, ove ciò non sia possibile, **ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, **il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni: PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Definizioni: RISCHIO

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Definizioni: PREVENZIONE

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizione: VALUTAZIONE DEI RISCHI

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Art. 28: DVR

Art. 6 comma 8
lett. m-quater)

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di **gravidanza**, nonché quelli connessi alle **differenze di genere**, all'età, alla **provenienza** da altri Paesi e quelli **connessi alla specifica tipologia contrattuale** attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.




VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28: DVR

Redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività

Redatto in collaborazione con RSPP, RLS, medico competente

Munito di data certa



*Prova della data con
sottoscrizioni del latore di lavoro,
RSPP, RLS, medico competente*

Deve essere conservato presso l'unità produttiva

Può essere tenuto su supporto informatico



*Art. 53 Tenuta della
documentazione*

Deve rispettare tutte le indicazioni specifiche contenute nei titoli successivi al primo

Deve essere aggiornato



VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONTENUTI

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione stessa;
- c) **il programma** delle misure ritenute opportune per garantire **il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**;
- d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure** da realizzare, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale **che vi debbono provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello territoriale e del **medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) **l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 29: AGGIORNAMENTO DVR

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente **rielaborata in occasione di modifiche del processo** produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, **o in relazione al grado di evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione **o a seguito di infortuni significativi** o **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.




VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 29: PROCEDURE STANDARDIZZATE

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle **procedure standardizzate** di cui all' **articolo 6, comma 8, lettera f)**.



Non valido per:



**Fino a 10 lavoratori fino al
30/06/2012 -
AUTOCERTIFICAZIONE**

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; [SEVESO]
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; [RADIAZIONI IONIZZANTI]
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto



MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Verifiche sistema di gestione

D.Lgs. 81/2008

*Il sistema di gestione
garantisce un
sistema di controlli
assente nel decreto*



Vantaggi in caso di adozione di un sistema di gestione:

ART. 30: efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

ART.16: automaticamente assolto l'obbligo di vigilanza sui delegati



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Definizione: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

insieme delle persone, sistemi e mezzi **esterni o interni** all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Definizione: RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31: OBBLIGATORIAMENTE ESTERNO:

Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio **in assenza di dipendenti che**, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **siano in possesso dei requisiti** di cui all'articolo 32.

Art. 31: OBBLIGATORIAMENTE INTERNO:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
-



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33 - COMPITI

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
-




SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 34 e allegato II:

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Aziende artigiane e industriali (1).....fino a 30 *lavoratori*
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 30 *lavoratori*
3. Aziende della pesca.....fino a 20 *lavoratori*
4. Altre aziendefino a 200 *lavoratori*

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 35: RIUNIONE PERIODICA

QUANDO:

Almeno una volta all'anno;

In occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.

PARTECIPANTI:

il datore di lavoro o un suo rappresentante;

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

il medico competente, ove nominato;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Art. 35: RIUNIONE PERIODICA

OBIETTIVI:

ESAMINARE:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

INDIVIDUARE:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
-



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Definizione: FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Definizione: INFORMAZIONE

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Definizione: ADDESTRAMENTO

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro



FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Art. 36: informazione ai lavoratori

Deve provvedere il datore di lavoro

CONTENUTI:

RISCHI: Dell'attività dell'impresa in generale;
Della specifica attività svolta;
Derivanti dall'uso di sostanze pericolose.

PREVENZIONE:
Procedure per il primo soccorso, l'antincendio e l'evacuazione;
Disposizioni aziendali relative alla specifica attività svolta;
Misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

NOMINATIVI:
Degli addetti al pronto soccorso e antincendio;
Dell'RSPP e del medico competente.



FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Art. 37: formazione dei lavoratori

Deve provvedere il datore di lavoro

CONTENUTI:

- a) **concetti** di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) **rischi riferiti alle mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.**



Art. 37: formazione dei lavoratori

Deve provvedere il datore di lavoro

CONTENUTI:

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.



FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Art. 37: formazione dei lavoratori

TEMPISTICHE:

- a) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Art. 37: formazione dei dirigenti e preposti

Deve provvedere il datore di lavoro

CONTENUTI:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
-



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale




SORVEGLIANZA SANITARIA

Definizione: SORVEGLIANZA SANITARIA

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Definizione: MEDICO COMPETENTE

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; collabora con il datore di lavoro e con l'SPP alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori



I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute



SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 25 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE:

- a) **collabora** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione **alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, **alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori, **all'attività di formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e **alla organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituisce, aggiorna e custodisce**, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;



SORVEGLIANZA SANITARIA

- g) **fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, **sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività** che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati** della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, **gli rilascia copia della documentazione sanitaria**;
- i) **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; *la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi*;
- m) **partecipa alla programmazione del controllo** dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41: quando effettuarla:

- a) *nei casi previsti dalla normativa vigente*, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.



Allegato all'art.33 del DPR 303/56

Lavorazioni per cui vige l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche

Titoli successivi del D.Lgs. 81/2008

Movimentazione manuale dei carichi;
Uso di videoterminali;
Esposizione ad agenti fisici;
Esposizione a sostanze pericolose;
Esposizione ad agenti biologici.

*Non in tutti i casi ma
secondo le specifiche
indicazioni*





SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41: in cosa consiste:

- a) visita medica preventiva intesa a **constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro** cui il lavoratore é destinato al fine di **valutare la sua idoneità alla mansione specifica**;
 - b) visita medica **periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed **esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica**. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica **in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica **alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - e-bis) visita medica preventiva **in fase preassuntiva**;
 - e-ter) visita medica **precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
-



SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41:

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente;

Le visite mediche **NON** possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza;

Le visite mediche **POSSONO** essere effettuate per verificare condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla **cartella sanitaria e di rischio**

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.



Art. 42: Il datore di lavoro, (...), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43: disposizioni generali

IL DATORE DI LAVORO:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) **designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);**
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;



*Il lavoratore
non può
rifiutare la
designazione*

*Il lavoratore
deve essere
formato*

**PERICOLO
GRAVE E
IMMEDIATO**



GESTIONE DELLE EMERGENZE

PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Art. 45: primo soccorso

Il **datore di lavoro**, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, **prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388



Classificazione delle aziende in 3 gruppi: A, B, C



Art. 46: prevenzione incendi

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si applicano i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

ogni disposizione concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile



TITOLO I

CAPO I

CAPO II

CAPO III

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

SEZIONE IV

SEZIONE V

SEZIONE VI

SEZIONE VII

SEZIONE VIII

CAPO IV

SEZIONE I

SEZIONE II

Disposizioni generali

Sistema istituzionale

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione, addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

**Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori**

**Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali**

Disposizioni penali

Sanzioni

Disposizioni in tema di processo penale



Definizione: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Art. 47: rappresentante dei lavoratori

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Fino a 15 lavoratori: è eletto dai lavoratori al loro interno

Oltre 15 lavoratori: è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali

Numero minimo:

- a) **un rappresentante** nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) **tre rappresentanti** nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) **sei rappresentanti** in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.



CONSULTAZIONE

Art. 47: rappresentante dei lavoratori

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



*Art. 48: rappresentante
territoriale*



*Art. 49: rappresentante
di sito produttivo*



CONSULTAZIONE

Art. 50: attribuzioni

- a) **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) **é consultato** preventivamente e tempestivamente **in ordine alla valutazione dei rischi**, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) **é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) **é consultato in merito all'organizzazione della formazione** di cui all'articolo 37;
- e) **riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione** relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) **riceve una formazione adeguata** e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) **formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti**, dalle quali é, di norma, sentito;
- l) **partecipa alla riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- m) **fa proposte** in merito alla attività di prevenzione;
- n) **avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati** nel corso della sua attività;
- o) **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Definizione: ORGANISMI PARITETICI

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento